

 Atto di Consiglio	Ufficio di Piano Urbanistico Coproponenti: Transizione Ecologica e Ufficio Clima Informati: Area Sicurezza Urbana Integrata e Protezione Civile , Servizi per l'Edilizia Privata	N. Proposta: DC/PRO/2026/85
Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO .		

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, la quale dispone circa la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile per la qualità della vita, ed impone agli enti competenti compiti di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;

VISTO in particolare l'articolo 10 della suddetta legge, il quale:

- al comma 1, stabilisce specifici vincoli e limitazioni per zone boscate e i pascoli oggetto di incendio, come segue:

“1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili

- al comma 2, individua i compiti dei Comuni nell'attività di censimento di tali aree, come segue:

“2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.”

VISTO inoltre il decreto legge 8 settembre 2021, n. 120 “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”, convertito dalla legge n. 155/2021, il quale, per accelerare il processo di aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, stabilisce, all'articolo 3, comma 1, quanto segue:

“Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni dall'estinzione dell'incendio, provvedono a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere disponibili i conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° aprile di ogni anno alle regioni e ai comuni interessati su apposito supporto digitale. Gli aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione nei rispettivi siti internet istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli percorsi dal fuoco rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10. Il termine di applicazione dei relativi divieti decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti nei siti internet istituzionali”;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1211 del 18 luglio 2022, di “Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. n. 353/00. Periodo 2022-2026.”;
- la deliberazione di Giunta regionale Emilia-Romagna n. 677 del 4 maggio 2026, di “Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. n. 353/00. Periodo 2022-2026. Aggiornamento anno 2026.”

VISTO in particolare l'articolo 7 del suddetto “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, che disciplina il “Catasto degli incendi boschivi” e stabilisce le procedure per il suo aggiornamento;

CONSIDERATO pertanto che, in base a quanto previsto dalle citate disposizioni normative e dal par. 7 del citato Piano regionale, il Comune deve provvedere, entro novanta giorni dalla data di approvazione del Piano Regionale e delle sue revisioni annuali, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco per i quali vigono divieti o limitazioni di cui all'art. 10, comma 1, della legge 353/2000, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato e della banca dati delle cartografie messe a disposizione sul sito web regionale;

DATO ATTO che il Comune di Bologna, con deliberazione della Giunta comunale dell'11 marzo 2008, PG n. 55215/2008, ha istituito per il proprio territorio, ai sensi dell'art. 10 della legge 353/2000 il "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (o "Catasto incendi", di seguito anche solo "Catasto");

DATO ATTO altresì che tale delibera di istituzione del Catasto, in ragione del momento in cui è stata adottata, non conteneva alcun riferimento ad un modello di "Scheda incendio" di cui oggi invece la Regione, per agevolare i Comuni nella gestione del Catasto e nell'inserimento dei dati essenziali relativi alle aree percorse dal fuoco, assicurandone l'uniformità, incentiva l'adozione;

RITENUTO quindi di adottare il modello di "Scheda incendio", allegata quale parte integrante della presente deliberazione, da utilizzare per la raccolta e la rappresentazione dei dati essenziali al fine del censimento e della perimetrazione delle aree percorse dal fuoco;

VISTA la comunicazione della Regione Emilia-Romagna - Area foreste e sviluppo zone montane prot. 07/05/2026.0472489.U (acquisita al protocollo dell'Amministrazione con PG n. 396136/2026), con cui si comunica l'approvazione dell'aggiornamento 2026 del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - avvenuta con la citata deliberazione n. 677 il 4 maggio 2026 - e si rammenta la conseguente scadenza del 4 agosto 2026 per l'aggiornamento annuale del catasto da parte dei Comuni;

CONSIDERATO che nell'anno 2025 si è verificato nel territorio comunale n. 1 incendio boschivo, come rilevato dal sito web regionale <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gli-incendi-boschivi/il-catasto-regionale-delle-aree-percorse-dal-fuoco/il-catasto-regionale-delle-aree-percorse-dal-fuoco>:

ID incendio	Anno	Località	Data	Superficie percorsa dal fuoco (mq)
1865	2025	via Stalingrado 75	14/08/2025	538,80

CONSIDERATO altresì che negli anni precedenti (tenendo a riferimento il periodo quindicinale di operatività massima delle misure di limitazione dell'uso del suolo di cui all'art. 10, comma 1, della legge 353/2000) si sono verificati nel territorio comunale ulteriori n. 2 incendi - per i quali il Comune non ha ancora provveduto all'aggiornamento del Catasto, né la Regione è intervenuta in via sostitutiva ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.L. 120/2021 - come rilevati nel suddetto sito web regionale:

ID incendio	Anno	Località	Data	Superficie percorsa dal fuoco (mq)
1814	2024	Bologna	04/08/2024	2.881,01
853	2012	Casteldebole	15/08/2012	23.967,15

VERIFICATA pertanto la necessità di procedere all'aggiornamento del Catasto delle aree percorse dal fuoco e di procedere alla perimetrazione dei n. 3 incendi sopra indicati, come risulta dalle "Schede incendio" allegate quale parte integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO in particolare che:

- le "Schede incendio" allegate costituiscono, a tutti i fini di cui alla legge 353/2000 e al D.L. 120/2021, l'elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel periodo di riferimento (2012-2025), comprensivi delle relative perimetrazioni;
- la documentazione relativa alle aree percorse dal fuoco è depositata presso il Settore Ufficio di Piano Urbanistico del Comune;
- le "Schede incendio" saranno pubblicate all'albo pretorio online del Comune di Bologna per trenta giorni naturali e consecutivi, per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati;
- decorso tale termine, l'Amministrazione valuterà le osservazioni, in condivisione con gli enti competenti, e approverà, entro i successivi sessanta giorni, le schede definitive, con le relative perimetrazioni;

DATO atto altresì che:

- fino alla definitiva approvazione di cui al punto precedente, le misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 353/2000, nonché le relative sanzioni, operano comunque, provvisoriamente, fin dalla data di pubblicazione dell'incendio nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Arma dei Carabinieri (geoportale del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri), con riferimento alla perimetrazione e alle informazioni ivi inserite;
- in generale, anche a seguito della definitiva approvazione delle Schede incendio, la decorrenza dei termini dei vincoli di cui sopra si continua a calcolare a partire dalla data di pubblicazione dei dati dell'incendio sul sito istituzionale dell'Arma dei Carabinieri;

VISTO il Piano Urbanistico Generale (PUG), approvato dal Consiglio comunale con delibera PG n. 342648/2021 ed entrato in vigore il 29 settembre 2021, oggetto di una prima variante (Variante 1 o PUG+) approvata dal Consiglio comunale con delibera PG n. 803390/2024 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2024, oggetto di una seconda variante la cui proposta di è stata assunta con delibera di Consiglio comunale del 15 dicembre 2025, PG n. 948193/2025, che ha disposto l'operatività delle norme di salvaguardia sin dall'assunzione della proposta di variante;

INFORMATI il Settore Servizi per l'Edilizia Privata e l'Area Sicurezza Urbana e Protezione Civile - U.I. Protezione Civile;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Ufficio di Piano Urbanistico e dal Responsabile del Settore Transizione Ecologica e Ufficio Clima;

STABILITO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e quindi di non richiedere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, il parere della Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile

Su proposta del Settore Ufficio di Piano Urbanistico e del Settore Transizione Ecologica e Ufficio Clima, entrambi congiuntamente al Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente;

Sentite le commissioni consiliari competenti;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO dell'avvenuta istituzione e dell'operatività per il Comune di Bologna del "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (o "Catasto incendi"), istituito ai sensi dell'art. 10 della legge 353/2000 con deliberazione di Giunta dell'11 marzo 2008, PG n. 55215/2008;

2. DI ADOTTARE il modello di "Scheda incendio", allegata quale parte integrante della presente deliberazione, da utilizzare per la raccolta e la rappresentazione dei dati essenziali al fine del censimento e della perimetrazione delle aree percorse dal fuoco;

3. DI DARE ATTO che nel periodo 2012-2025 si sono verificati nel territorio comunale n. 3 incendi boschivi, come indicati in premessa e come rilevato dal citato sito web regionale

- n. 1 nell'anno 2012;
- n. 1 nell'anno 2024;
- n. 1 nell'anno 2025;

4. DI ADOTTARE l'elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco negli anni 2012, 2024 e 2025, le cui aree interessate sono state individuate e perimetrate come risulta dalle allegate "Schede incendio", parte integrante della presente deliberazione;

5. DI PROCEDERE all'aggiornamento del Catasto delle aree percorse dal fuoco, sulle quali gravano i divieti e le prescrizioni di cui all'articolo 10 della legge 353/2000;

6. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Ufficio di Piano Urbanistico gli atti e adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, tra cui l'aggiornamento della Tavola dei Vincoli del PUG;

7. DI PUBBLICARE all'albo pretorio comunale per trenta giorni naturali e consecutivi gli elenchi delle aree percorse dal fuoco di cui al punto 4 del presente dispositivo, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati;

8. DI DARE ATTO CHE la valutazione delle osservazioni presentate e l'approvazione degli elenchi definitivi e delle relative perimetrazioni avverrà con successiva deliberazione del Consiglio comunale;

9. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna - Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane, nonché all'Agenzia per la Sicurezza

Territoriale e la Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Bologna e al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.

Infine, con votazione separata,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per procedere con la massima tempestività alla pubblicazione degli elenchi delle aree percorse dal fuoco e consentire agli interessati la presentazione delle relative osservazioni.